



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

COMUNE di CASALBORGONE  
**REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA**

**INDICE**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Oggetto e applicazione
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Concessioni e autorizzazioni
Articolo 5	Vigilanza
Articolo 6	Sanzioni

**TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

**Sezione I - disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale**

Articolo 7	Comportamenti vietati
Articolo 8	Altre attività vietate
Articolo 9	Nettezza del suolo e dell'abitato
Articolo 10	Rifiuti
Articolo 11	Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci
Articolo 12	Sgombero neve

**Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale**

Articolo 13	Manutenzione delle facciate degli edifici
-------------	---

**Sezione III - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde**

Articolo 14	Divieti
Articolo 15	Disposizioni sul verde privato

**TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA**

Articolo 16	Disposizioni generali
Articolo 17	Attività di servizio
Articolo 18	Commercio itinerante

**TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Articolo 19	Disposizioni generali
Articolo 20	Lavoro notturno
Articolo 21	Spettacoli e trattenimenti
Articolo 22	Circoli privati
Articolo 23	Abitazioni private
Articolo 24	Strumenti musicali
Articolo 25	Dispositivi acustici antifurto
Articolo 26	Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore
Articolo 27	Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

## **TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

Articolo 28	Tutela degli animali domestici
Articolo 29	Protezione della fauna selvatica
Articolo 30	Divieti specifici
Articolo 31	Animali molesti
Articolo 32	Mantenimento dei cani
Articolo 33	Animali liberi

## **TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI, PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI E IN MATERIA DI TRASMISSIONE/RICEZIONE DI CORRISPONDENZA**

Articolo 34	Esposizione dei prezzi
Articolo 35	Servizi igienici
Articolo 36	Amministrazione degli stabili
Articolo 37	Ubicazione cassette postali private sul territorio comunale

## **TITOLO VII – NORME FINALI**

Articolo 38	Abrogazioni
-------------	-------------

## **SANZIONI**

---

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Casalborgone, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

## Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
  - c) acque interne;
  - d) quiete pubblica e privata;
  - e) protezione e tutela degli animali;
  - f) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

## Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
  - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
  - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c) le acque interne;
  - d) i monumenti e le fontane monumentali;
  - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### **Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. L'Ufficio competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

#### **Articolo 5 - Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli operatori della Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza (es. personale operante nell'ambito del Servizio Associato di Polizia Locale).
2. Gli agenti di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

#### **Articolo 6 - Sanzioni**

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste nell'Allegato, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

## **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO**

### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

#### **Articolo 7 - Comportamenti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune di Casalborgone è vietato:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
  - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
  - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di

- pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
  - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
  - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
  - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
  - h) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
  - i) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
  - l) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
  - m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
  - n) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
  - o) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
  - p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
  - q) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
  - r) affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
  - s) depositare ovvero collocare nello spazio urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità.

#### **Articolo 8 - Altre attività vietate**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
  - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più

breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

- b) utilizzare balconi o terrazzi, prospicienti sulla pubblica via o visibili da essa, come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune di Casalborgone, anche in relazione a particolari eventi, il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

3. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti della biblioteca, è vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. L'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali della biblioteca comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50 ad Euro 300. Gli organi di vigilanza provvederanno all'allontanamento coattivo del responsabile della violazione.

#### **Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia

del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

#### **Articolo 10 - Rifiuti**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta, o all'uopo consegnati in comodato d'uso ai cittadini, solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.

2. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti.

3. I contenitori al comma 2 non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti autonomamente negli appositi centri di raccolta differenziata (eco stazione mobile).

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (ecobox) macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (ecobox) devono essere ritirati dalla pubblica via entro le ore 24.00 del giorno in cui sono stati vuotati dalla ditta addetta alla raccolta.

8. I residenti o domiciliati nel Comune di Casalborgone o comunque iscritti nei ruoli della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, possono conferire i rifiuti solidi urbani propri presso l'ecostazione mobile nei giorni ed orari stabiliti secondo le modalità indicate dal personale di presidio, ovvero suddividendo le varie frazioni di rifiuti secondo la rispettive tipologie di materiale ed accertandosi di non depositare materiali estranei/diversi.
9. E' vietato il conferimento presso l'ecostazione di rifiuti solidi urbani provenienti dall'attività per conto terzi relativa allo sgombero di locali, cantine, cascine ecc., salvo non si tratti di un servizio occasionale, non imprenditoriale, svolto da un residente del Comune di Casalborgone per conto di un terzo soggetto sempre residente del Comune di Casalborgone che autocertifichi, anche allegando copia del proprio documento d'identità, la provenienza e proprietà dei rifiuti medesimi.
10. Salvo durante le operazioni di conferimento è assolutamente vietato indugiare nel luogo dell'ecostazione sia a piedi sia a bordo di veicoli, è altresì vietato lasciare in sosta veicoli dopo le operazioni di conferimento.
11. E' vietato il prelievo del materiale depositato nell'ecostazione salvo diversa indicazione da parte del personale addetto alla gestione.
12. E' vietato l'accesso all'area dell'ecostazione ai minori di anni 14.
13. I rifiuti derivanti da sfalci e potature domestiche, cosiddetta frazione verde, possono essere conferiti in apposito cassone esclusivamente dai soggetti di cui al comma 8
14. E' vietato introdurre nel cassone della frazione verde rifiuti diversi ivi compresi involucri utilizzati per il trasporto (sacchi ecc.).
15. E' vietato introdurre nel cassone della frazione verde, rifiuti derivanti da attività di sfalcio, potatura o operazioni consimili, svolta a livello imprenditoriale
16. I rifiuti della frazione verde devono essere conferiti all'interno del cassone preposto. E' vietato lo scarico a terra.

#### **Articolo 11 Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci**

1. Gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, non possono distribuire, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ai consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti "shopper" con manico "a canottiera") non biodegradabili che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.

#### **Articolo 12 - Sgombero neve**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie,

sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione all'ufficio di Polizia Locale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'articolo 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

## **SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

### **Articolo 13 - Manutenzione delle facciate degli edifici**

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata del competente ufficio tecnico comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dallo stesso ufficio.

## **SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

### **Articolo 14 - Divieti**

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
  - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
  - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
  - d) calpestare le aiuole;
  - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

### **Articolo 15 - Disposizioni sul verde privato**

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9., del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

### **TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA**

#### **Articolo 16 - Disposizioni generali**

1. L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.
2. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative ove previste dal presente Regolamento e dal Regolamento di Polizia Amministrativa (ove esistente), per l'esercizio dei mestieri di strada è subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti del Comune, per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti l'esercizio dell'attività stessa.
3. Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.
4. Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.
5. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente Titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

#### **Articolo 17 - Attività di servizio**

1. Le piccole attività di servizio e le attività di servizio, esercitate in forma ambulante/itinerante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi sono consentite nel rispetto delle norme vigenti.
2. Tali attività non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
  - in un'area non superiore a quattro metri quadrati;
  - nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento metri lineari;
  - nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme regolamentari in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, al fine di evitare intralcio alla viabilità determinato da attività quali, ad esempio, quella di lavavetri.
3. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone del Comune di Casalborgone di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, che verranno individuate con deliberazione della Giunta Comunale.
4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.
5. Sono espressamente vietate ai sensi delle norme vigenti le attività di posteggiatore abusivo e di meccanico di strada. In questo caso le sanzioni previste dal presente Regolamento si associano a quelle specificatamente contenute nel Codice della strada.

### **Articolo 18 - Commercio itinerante**

1. L'esercizio di attività di commercio su area pubblica in forma ambulante è subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale che abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante ed al possesso della concessione di occupazione suolo pubblico.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando viene esercitato:
  - nello stesso luogo per una durata non superiore ad un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
  - nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, inquinamento acustico e tutela dell'ambiente.
3. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.
4. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Le attività non possono avere svolgimento prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00.
5. Con provvedimento della Civica Amministrazione potranno essere individuate aree da destinare all'attività di vendita con strutture aventi occupazione di suolo pubblico non superiore a quattro metri quadrati.

## **TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

### **Articolo 19 - Disposizioni generali**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. Il Servizio Tecnico Comunale o gli uffici sovracomunali competenti (ASL, ARPA...), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta del Servizio Tecnico Comunale o degli uffici sovracomunali competenti, possono vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

### **Articolo 20 - Lavoro notturno**

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono

esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e dei competenti uffici sovracomunali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

### **Articolo 21 - Spettacoli e trattenimenti**

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8 salvo deroghe appositamente autorizzate.

2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

### **Articolo 22 - Circoli privati**

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 21, commi 1. e 2.

### **Articolo 23 - Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di

esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

#### **Articolo 24 - Strumenti musicali**

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
  
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato o qualora l'edificio indipendente sia ad una distanza da altri edifici tale da non rendere possibile disturbo ai vicini.
  
3. La Banda Musicale in deroga agli orari indicati nel comma precedente è autorizzata a svolgere esercitazioni non oltre comunque le ore 24 e non prima delle ore 9.00.

#### **Articolo 25 - Dispositivi acustici antifurto**

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
  
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

#### **Articolo 26 - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore**

1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

#### **Articolo 27 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici**

1. E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
  - a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;

b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;

c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.

2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

4. Per quanto concerne gli eventuali posteggi assegnati nelle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di legge richiamate nel precedente comma 2, la vendita è subordinata all'installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco, pena l'applicazione della sanzione prevista e l'interruzione immediata della vendita.

## **TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

### **Articolo 28 - Tutela degli animali domestici**

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

2. E' vietato abbandonare animali domestici.

3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

### **Articolo 29 - Protezione della fauna selvatica**

1. E' fatto divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, su tutto il territorio comunale.

2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

### **Articolo 30 - Divieti specifici**

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

### **Articolo 31 - Animali molesti**

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

### **Articolo 32 - Mantenimento dei cani**

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare/impiantare microchip agli stessi.
2. I cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro nel centro urbano, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

### **Articolo 33 - Animali liberi**

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

**TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI, PER  
L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI E IN MATERIA DI  
TRASMISSIONE/RICEZIONE DI CORRISPONDENZA**

**Articolo 34 - Esposizione dei prezzi**

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

**Articolo 35 - Servizi igienici**

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici da tenersi a disposizione dei frequentatori.

**Articolo 36 - Amministrazione degli stabili**

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

**Articolo 37 – Ubicazione cassette postali private sul territorio comunale**

1. Al fine di evitare difficoltà di recapito della corrispondenza, aggravii o pericoli per il portalettere o per altri soggetti appositamente incaricati, o piuttosto al fine di evitare impedimento al buon esito della trasmissione della corrispondenza inviata da parte della P.A., anche a mezzo di soggetti delegati o convenzionati, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 46 del Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 95 del 24.04.01), le cassette postali per la ricezione della posta devono essere collocate a spese del proprietario al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente si intendono accertate mediante relazione da parte di addetti del servizio postale e/o verifica da parte di personale della polizia locale.

3. L'inosservanza è ritenuta più grave quando implica contrasto con l'economicità della pubblica amministrazione e si intende accertata, oltre con le modalità al precedente comma, anche quando il recapito della corrispondenza inoltrata dalla PA o da soggetti autorizzati non si perfezioni per mancanza della cassetta postale o inidonea ubicazione della stessa.

**TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 38 - Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con

deliberazione N° 122 del 9 Aprile 1953 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

<b>Articolo</b>	<b>Comma</b>	<b>Lettera</b>	<b>Minimo edittale - €</b>	<b>Massimo edittale - €</b>	<b>Pagamento in misura ridotta entro 60 gg - €</b>	<b>Note</b>
7	1	A	80,00	500,00	160,00	
7	1	B	80,00	500,00	160,00	
7	1	C C	25,00 80,00	150,00 500,00	50,00 160,00	- Uso improprio  - Rimuovere, manomettere, imbrattare
7	1	D	50,00	300,00	100,00	
7	1	E	50,00	300,00	100,00	
7	1	F	25,00	150,00	50,00	
7	1	G	25,00	150,00	50,00	
7	1	H	50,00	300,00	100,00	
7	1	I	25,00	150,00	50,00	
7	1	L	25,00	150,00	50,00	
7	1	M	50,00	300,00	100,00	
7	1	N	50,00	300,00	100,00	
7	1	O	25,00	150,00	50,00	
7	1	P	25,00	150,00	50,00	
7	1	Q	50,00	300,00	100,00	
7	1	R	50,00	300,00	100,00	
7	1	S	50,00	150,00	100,00	
7	1	T	25,00	150,00	50,00	
7	1	U	80,00	500,00	160,00	Confisca cose servite a commettere la violazione
8	1	A	25,00	150,00	50,00	

8	1	B	25,00	150,00	50,00	
8	1	C	25,00	150,00	50,00	
8	1	D	25,00	150,00	50,00	
8	1	E	25,00	150,00	50,00	
8	2					Sanzione secondo quanto stabilito dall'ordinanza
8	3	1° periodo	25,00	150,00	50,00	
8	3	2° periodo	50,00	300,00	100,00	
9	1		25,00	150,00	50,00	
9	2		25,00	150,00	50,00	
9	3		25,00	150,00	50,00	
9	4		25,00	150,00	50,00	
9	5		25,00	150,00	50,00	
9	6		25,00	150,00	50,00	
9	7		25,00	150,00	50,00	
9	9		25,00	150,00	50,00	
10	1		25,00	150,00	50,00	
10	2		25,00	150,00	50,00	
10	3		25,00	150,00	50,00	
10	4		50,00	300,00	100,00	
10	5		50,00	300,00	100,00	
10	6		50,00	300,00	100,00	
10	7		25,00	150,00	50,00	
10	9		80,00	500,00	160,00	
10	10		25,00	150,00	50,00	
10	11		25,00	150,00	50,00	
10	12		25,00	150,00	50,00	

<b>10</b>	<b>14</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>10</b>	<b>15</b>		<b>80,00</b>	<b>500,00</b>	<b>160,00</b>	
<b>10</b>	<b>16</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>11</b>	<b>1</b>		<b>80,00</b>	<b>500,00</b>	<b>160,00</b>	
<b>12</b>	<b>1</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>12</b>	<b>2</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>12</b>	<b>3</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>12</b>	<b>4</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>12</b>	<b>5</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>12</b>	<b>6</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>12</b>	<b>7</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>12</b>	<b>8</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>13</b>	<b>1</b>		<b>80,00</b>	<b>500,00</b>	<b>160,00</b>	
<b>14</b>	<b>1</b>	<b>A</b>	<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>14</b>	<b>1</b>	<b>B</b>	<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>14</b>	<b>1</b>	<b>C</b>	<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>14</b>	<b>1</b>	<b>D</b>	<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>14</b>	<b>1</b>	<b>E</b>	<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>15</b>	<b>1</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>15</b>	<b>2</b>		<b>80,00</b>	<b>500,00</b>	<b>160,00</b>	
<b>15</b>	<b>3</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>15</b>	<b>4</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>17</b>	<b>2</b>		<b>80,00</b>	<b>500,00</b>	<b>160,00</b>	
<b>17</b>	<b>3</b>		<b>80,00</b>	<b>500,00</b>	<b>160,00</b>	
<b>17</b>	<b>4</b>		<b>80,00</b>	<b>500,00</b>	<b>160,00</b>	
<b>17</b>	<b>5</b>		<b>80,00</b>	<b>500,00</b>	<b>160,00</b>	

18	4		80,00	500,00	160,00	
18	5		80,00	500,00	160,00	
18	6		80,00	500,00	160,00	
19	1		50,00	300,00	100,00	
19	2		50,00	300,00	100,00	
19	4		50,00	300,00	100,00	
20	1		80,00	500,00	160,00	
20	2		80,00	500,00	160,00	
20	4		80,00	500,00	160,00	
21	1		80,00	500,00	160,00	
21	2		25,00	150,00	50,00	
23	1		50,00	300,00	100,00	
23	2		50,00	300,00	100,00	
23	3		50,00	300,00	100,00	
23	4		50,00	300,00	100,00	
24	1		50,00	300,00	100,00	
24	2		50,00	300,00	100,00	
25	1		50,00	300,00	100,00	
25	2		50,00	300,00	100,00	
26	1		50,00	300,00	100,00	
27	1	A	50,00	300,00	100,00	
27	1	B	50,00	300,00	100,00	
27	1	C	50,00	300,00	100,00	
27	2		80,00	500,00	160,00	
27	3		80,00	500,00	160,00	
27	4		80,00	500,00	160,00	<b>Interruzione vendita</b>

<b>28</b>	<b>1</b>		<b>80,00</b>	<b>500,00</b>	<b>160,00</b>	
<b>28</b>	<b>2</b>		<b>80,00</b>	<b>500,00</b>	<b>160,00</b>	
<b>28</b>	<b>3</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>29</b>	<b>1</b>		<b>80,00</b>	<b>500,00</b>	<b>160,00</b>	
<b>29</b>	<b>2</b>		<b>80,00</b>	<b>500,00</b>	<b>160,00</b>	
<b>29</b>	<b>3</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>30</b>	<b>1</b>		<b>80,00</b>	<b>500,00</b>	<b>160,00</b>	
<b>30</b>	<b>2</b>		<b>80,00</b>	<b>500,00</b>	<b>160,00</b>	
<b>31</b>	<b>1</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>32</b>	<b>1</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>32</b>	<b>2</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>32</b>	<b>3</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>32</b>	<b>4</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>32</b>	<b>5</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>32</b>	<b>6</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>32</b>	<b>7</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>32</b>	<b>8</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>32</b>	<b>9</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>34</b>	<b>1</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>35</b>	<b>1</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>36</b>	<b>1</b>		<b>25,00</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>37</b>	<b>1 e 2</b>		<b>50,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>37</b>	<b>1 e 3</b>		<b>80,00</b>	<b>500,00</b>	<b>160,00</b>	